

| | |
|-------------|---|
| N. TAR | 2021 – 037 |
| PROTOCOLLO | 187115/RU dell'11 giugno 2021 |
| MITTENTE | DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione |
| DESTINATARI | DIREZIONE ANTIFRODE DIREZIONI TERRITORIALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE |
| OGGETTO: | Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita. |

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 205 dell' 11/6/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione del 10 giugno 2021, che istituisce, a decorrere dal 12/6/2021, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico (attuale numero CE 203-473-3), attualmente classificato con il codice NC ex 2905 31 00(codice TARIC 2905 31 00 10), originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita.

Al riguardo, si fa presente che l'aliquota generale del dazio antidumping in questione (codice addizionale TARIC C999), applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto è pari al 52.0 %.

Ad alcune società produttrici/esportatrici del Regno dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti d'America, il dazio antidumping si applica nella misura individuale ridotta indicata nel prospetto di cui all'art. 1 par. 2 del Regolamento (UE) 2021/939 . L'applicazione di tali aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figurino la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato con nome e funzione. *“Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte”*.

In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura generale, applicabile a tutte le altre società.

Ai sensi dell'art. 1, par.4, del regolamento (UE) 2021/939, l'immissione in libera pratica del summenzionati prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Si fa inoltre, presente che , in conformità all'art. 3 del regolamento in parola, il dazio antidumping provvisorio in questione si applica per un periodo di sei mesi .

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).

La Dirigente
Loredana Sasso

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.